



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n° 5851/2013/Area1/Antimafia

Modena 25.2.2013

ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA
PROVINCIA
LORO SEDI

OGGETTO: Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia. Prime indicazioni interpretative.

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2012 è stato pubblicato il decreto legislativo indicato in oggetto, adottato dal Governo nell'esercizio della delega conferitagli dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136

Il provvedimento introduce alcune disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" (di seguito il "Codice"), con particolare riferimento alla modifica della platea dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia, all'ampliamento delle situazioni "indizianti" da cui si desume il tentativo di infiltrazione mafiosa e all'introduzione di una specifica disciplina per il caso in cui il soggetto sottoposto alla verifica antimafia non sia ancora censito nella Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

La novità più rilevante, tuttavia, concerne **l'anticipazione al 13 febbraio 2013 dell'entrata in vigore delle disposizioni del Libro II (capi I, II, III e IV del D.lgs. n° 159/2011), relativo alla documentazione antimafia**, che l'art. 119 del Codice Antimafia, nella precedente formulazione, legava alla effettiva attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. **Dalla medesima data del 13 Febbraio è stata altresì sancita l'abrogazione del D.lgs n° 490/94, nonché del D.P.R. n° 252/98 e D.P.R. n° 150/10.**

Preliminarmente si richiama l'attenzione di codesti Enti sulla previsione dell'art 83 del Codice che definisce l'ambito di applicazione della normativa in questione individuando puntualmente, ai commi 1 e 2 i soggetti legittimati a richiedere le certificazioni antimafia, ed al comma 3, i rapporti per i quali tale documentazione non è richiesta nonché sull' art. 91 che individua i casi in cui è necessario acquisire l'informazione antimafia.

Puntuale applicazione dovrà essere data alla previsione dell'art 89 che elenca tutti i casi in cui i contratti o i provvedimenti sono adottati dalla Pubbliche Amministrazioni sulla base della semplice autocertificazione resa dal privato ed attestante l'assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'art. 67, fatti salvi i successivi controlli, da effettuarsi anche a campione, (come ribadito nella Direttiva n° 14/2011 del Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione) mediante richieste alla Prefettura competente. Per quanto concerne la validità delle certificazioni, l'art. 86 del Codice prevede un periodo di sei mesi per la comunicazione e di un anno per l'informazione, salvo variazioni degli organi societari per le quali, peraltro, incombe



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

sul legale rappresentante dell'impresa, l'obbligo di darne comunicazione alla Prefettura, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Atteso il particolare spessore delle novità introdotte e la necessità di chiarire, nel silenzio della norma, la disciplina applicabile nel periodo transitorio, avuto riguardo anche agli ulteriori adempimenti posti a carico delle Prefetture, il Ministero dell'Interno con circolare n.11001/119/20 (6) Uff.II – Ord. Sic. Pub. Datata 8 febbraio 2012 ha fornito le prime indicazioni interpretative, sentito anche l'Ufficio Legislativo, ai fini di un'omogenea applicazione delle nuove disposizioni sul territorio nazionale, che di seguito sinteticamente si richiamano.

1. Ambito soggettivo.

Una delle principali modifiche introdotte dal decreto correttivo concerne l'ampliamento della platea degli operatori economici da sottoporre alle verifiche antimafia.

Ai sensi dell'articolo 85 del Codice, come novellato dall'articolo 2 del decreto legislativo in esame, infatti, a decorrere dal 13 febbraio esse dovranno essere effettuate, in aggiunta a quanto già previsto dal Codice, anche nei confronti:

- dei gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.) che vengono equiparati, ai fini del controllo, ai consorzi di cui all'art 2602 c.c, così risolvendo un dubbio interpretativo derivante dalla mancata menzione dei G.E.I.E., tra il novero dei soggetti sottoposti a tali verifiche, nonostante la previsione dell'applicazione della legislazione antimafia anche nei loro riguardi, contenuta nell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo n. 240 del 1991 (Norme per l'applicazione del regolamento n° 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico G.E.I.E., ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428);
- dei membri dei collegi sindacali di associazioni e società, anche prive di personalità giuridica, nonché dei componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato;
- dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa per le società costituite all'estero prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia;
- dei seguenti soggetti, qualora interessate alla verifica antimafia siano le società concessionarie di giochi pubblici:
 - soci persone fisiche con partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2% detenuta anche per via indiretta;
 - direttori generali;
 - soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
 - legale rappresentante e componenti dell'organo di amministrazione di società di capitali attraverso le quali i soci persone fisiche detengono, oltre la predetta soglia del 2%, quote della società concessionaria di giochi pubblici, nonché persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tali società, oltre a direttori generali e



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, incluso, per tutti questi ultimi soggetti il coniuge non separato.

2. Il procedimento di rilascio della documentazione antimafia.

Il Codice prefigura un sistema di rilascio della documentazione antimafia imperniato sulla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia capace, in assenza di controindicazioni, di restituire in tempo reale all'Amministrazione richiedente il provvedimento richiesto.

Proprio la previsione di questa nuova modalità di rilascio ha portato a eliminare la possibilità di acquisire la comunicazione antimafia nella forma dei certificati camerale, muniti dell'apposita dicitura.

Premesso che sono in corso iniziative per accelerare la realizzazione della Banca dati, si richiama l'attenzione sull'art. 99, comma 2-bis, del Codice, frutto di un'integrazione introdotta dal ripetuto decreto legislativo "correttivo" n. 218/2012.

Tale disposizione precisa che, fino all'attivazione di questo nuovo sistema informativo, la documentazione antimafia è rilasciata unicamente dalle Prefetture attraverso il CED Interforze ex art 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e degli altri collegamenti telematici, attivati sotto il vigore del previgente D.P.R. n. 252/1998 con le Camere di Commercio (cd. sistema SICEANT).

In questa fase di transizione, dunque, gli appena evocati sistemi informativi sono destinati ad assumere il ruolo di temporaneo succedaneo della Banca dati insieme, ovviamente, al patrimonio di notizie esistenti agli atti d'ufficio delle Prefetture. Patrimonio che, in effetti, confluirà nella medesima Banca dati secondo i termini che saranno stabiliti dall'emanato regolamento di attuazione.

Ciò implica che, fino all'attivazione della nuova piattaforma informatica le Amministrazioni richiedenti dovranno richiedere la documentazione antimafia direttamente alle Prefetture competenti ai sensi degli artt. 87, commi 1 e 2, e 90, commi 1 e 2 del Codice. Non è più prevista difatti la possibilità di produrre, in luogo della comunicazione antimafia rilasciata dal Prefetto ed attestante l'assenza di una delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'art. 67 Dlgs 159/2011, la visura rilasciata dalla Camera di Commercio recante la dicitura antimafia.

3 Tempi del procedimento

Il Codice ridefinisce i termini del procedimento di rilascio della documentazione antimafia.

Al riguardo, la citata circolare del Ministero dell'Interno ha chiarito che le previsioni degli artt. 88, comma 1, e 92, comma 1, secondo cui il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia deve avvenire immediatamente, si riferiscono all'ipotesi in cui la più volte surrichiamata Banca dati sarà stata attivata e divenuta operativa.

Esse, quindi, non sono suscettibili di applicazione in questa fase ancora transitoria, in cui le Prefetture ricevono per vie più tradizionali le istanze di rilascio



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

provenienti dalle Amministrazioni interessate e devono quindi espletare i consueti adempimenti necessari a processarle.

Del resto, l'art. 99 comma 2-bis del Codice, che disciplina proprio tale momento di transizione non menziona una modalità di rilascio immediato, ma richiama l'applicabilità dei termini del procedimento stabiliti dai citati artt 88 e 92, termini che si rinvengono, rispettivamente nei commi 4 e 2.

Si rappresenta quindi, che per effetto delle nuove norme, il tempo consentito per gli accertamenti del Prefetto e l'adozione del provvedimento finale è di 45 giorni, prorogabile, nei casi di verifiche di particolare complessità di altri 30.

Si soggiunge, inoltre, che come ribadito nella citata circolare ministeriale, "anche sotto il vigore del Codice appare valida la ricostruzione della giurisprudenza amministrativa, secondo la quale il termine per il rilascio delle informazioni antimafia deve considerarsi come ordinario. Questo perché lo stesso Codice mantiene ferma la disposizione per effetto della quale, decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta del provvedimento (quindici nei casi di urgenza), le amministrazioni interessate sono tenute a procedere alla stipula del contratto o alla concessione del provvedimento richiesto (art. 92 comma 3, del Codice)".

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL, ai fini dell'applicazione delle indicazioni sopra riportate, con particolare riferimento alla succitata previsione di cui al combinato disposto degli artt. 83, 87 e 90 del Codice, che, fino all'entrata a regime della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, impone alle PP.AA ad agli enti pubblici di acquisire direttamente dalla Prefettura competente la documentazione antimafia, non essendo più possibile che il predetto onere ricada in capo ai privati.

IL PREFETTO
(Basile)